

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E
L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO
ELETTRONICI
del
Comune di Cusano Milanino**

Approvato con deliberazione di G. C. n. 30 del 21.03.2023

INDICE

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa
- Art. 3 Diritto al servizio sostitutivo di mensa
- Art. 4 Esclusione del servizio mensa
- Art. 5 Furto, smarrimento e deterioramento
- Art. 6 Procedura di erogazione dei buoni pasto
- Art. 7 Trattamento fiscale e contributivo del servizio sostitutivo di mensa
- Art. 8 Disposizioni finali

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Cusano Milanino, come disciplinato dalle norme vigenti dei contratti collettivi nazionali (artt. 34 e 35 CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022).
2. Il Comune di Cusano Milanino, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part time, compreso il Segretario Generale) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente (personale comandato ove presente) il servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
3. I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità, non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e, nel caso in cui si verifichi un evento che non ne consenta l'utilizzo, i buoni non possono essere riemessi.

ART. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo dei buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
2. Le carte elettroniche sono acquistate avvalendosi dei servizi offerti dal mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni. L'Ufficio personale provvede alla distribuzione delle tessere magnetiche ai dipendenti.

ART. 3 - DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto, il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato, sia full time che part time, compreso il Segretario Generale.
2. Per poter usufruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano tutti i seguenti presupposti:
 - a) il dipendente deve essere in servizio effettivo e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
 - b) il dipendente deve aver prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti;
 - c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio;

- d) il buono pasto non spetta se l'attività lavorativa è svolta in modalità agile.
3. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti, se la prestazione giornaliera ecceda il limite delle 6 ore con rientro pomeridiano o serale o notturno.
 4. Il diritto al buono pasto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal Responsabile di Settore o dal Segretario Comunale, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che vengano rispettati i trenta minuti di pausa pranzo.
 5. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatica. La pausa risulta esclusivamente dalle timbrature in uscita e in entrata. Pertanto, è indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature all'inizio e alla fine della pausa pranzo, affinché il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto al buono pasto.
 6. In riferimento al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, si applica quanto disposto dall'art. 35, comma 10 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 in merito al riconoscimento del buono pasto.

ART. 4 – ESCLUSIONE DEL SERVIZIO MENSA

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, indipendentemente dalla natura dell'assenza, o nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano e comunque se non si raggiungono le ore effettive di lavoro.
2. I permessi orari, a qualsiasi titolo presi, non sono considerati al fine del raggiungimento delle ore effettivamente lavorate per il diritto al buono pasto.
3. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandanti in missione, ove usufruiscano del rimborso per le spese di pasto effettivamente sostenute.

ART. 5 – FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO

1. In caso di furto o smarrimento della card il dipendente deve inoltrare denuncia alle autorità competenti e avvertire tempestivamente l'Ufficio Personale, che provvederà a bloccare la tessera. In seguito, sarà concessa nuova tessera magnetica contenente l'accredito dei buoni pasto che risultano non consumati.
2. In caso di deterioramento il dipendente dovrà richiedere la sostituzione della tessera all'Ufficio Personale previa consegna di quella deteriorata.

ART. 6 – PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti si effettua entro il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze effettive come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze.
2. L'Ufficio Personale, tramite il sistema di rilevazione delle presenze, verifica l'effettiva maturazione del diritto ai buoni pasto e, ad avvenuta ricarica, ne dà comunicazione al dipendente richiedente.
3. I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza prevista.

ART. 7 - TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Il valore nominale del buono pasto è di € 7,00, come previsto dall'art. 5, comma 7 del DL. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 e non costituisce reddito da lavoro dipendente.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del contratto collettivo vigente.